

GESESA



Gestione Servizi Sannio SpA

Regolamento Acquedotto

INDICE

TITOLO 1° CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA	5
CAPITOLO 1° NORME E CONDIZIONI	6
ART. 1°	6
ART. 2°	6
ART. 3°	6
ART. 4°	6
ART. 5°	7
CAPITOLO 2° USI DELL'ACQUA	8
ART. 6°	8
ART. 7°	8
ART. 8°	8
ART. 9°	9
ART. 10°	9
ART. 11°	10
ART. 12°	10
CAPITOLO 3° DOMANDE PER CONCESSIONI D'ACQUA	11
ART. 13°	11
ART. 14°	11
ART. 15°	11
CAPITOLO 4° SISTEMA DI DISTRIBUZIONE, CONCESSIONI MINIME – ECCELENZE - PREZZI	12
ART. 16°	12
ART. 17°	12
ART. 18°	13
ART. 19°	13
ART. 20°	13
ART. 21°	14
CAPITOLO 5° DURATA DELLA CONCESSIONE; OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	15
ART. 22°	15
ART. 23°	15
ART. 24°	15

CAPITOLO 6° CONTRATTO DI ABBONAMENTO	17
ART. 25°	17
ART. 26°	17
ART. 27°	18
ART. 28°	18
CAPITOLO 7° EMISSIONE E CONSEGNA BOLLETTE – PAGAMENTI – MULTE - RECLAMI	19
ART. 29°	19
ART. 30°	20
CAPITOLO 8° RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 31°	22
ART. 32°	22
TITOLO 2° LAVORI DI IMPIANTO	23
CAPITOLO 1° CONDUTTURA DI PRESA; DI DIRAMAZIONE; DI SCARICHI	24
ART. 33°	24
ART. 34°	24
ART. 35°	25
ART. 36°	25
ART. 37°	25
ART. 38°	25
ART. 39°	26
ART. 40°	27
ART. 41°	27
ART. 42°	27
CAPITOLO 2° MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE - VERIFICHE	29
ART. 43°	29
ART. 44°	29
ART. 45°	29
TITOLO 3° CONTRAVVENZIONI E PENALITÀ	30
ART. 46°	31
ART. 47°	31
ART. 48°	31

ART. 49° _____ 31

TITOLO 4° DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE _____ 32

ART. 50° _____ 33

ART. 51° _____ 33

ART. 52° _____ 33

ART. 53° _____ 33

ART. 54° _____ 34

TITOLO 1°

Concessione di derivazione di acqua

Capitolo 1°

Norme e Condizioni

Art. 1°

La concessione di derivare acqua dal pubblico acquedotto viene accordata soltanto per i fabbricati situati lungo le strade interne della città e laddove siano già stati collocati tubi della rete di distribuzione.

Art. 2°

E' demandata al Sindaco la facoltà di concedere derivazioni d'acqua dal pubblico acquedotto.

Art. 3°

La somministrazione di acqua a ciascuna abitazione o locale distinto costituisce una separata concessione per gli effetti del presente regolamento. L'utente si assume l'obbligo di non vendere ad altri l'acqua a lui concessa, sotto pena di revoca della concessione stessa.

Non è neppure permesso all'utente di fare diramazioni o modificazioni degli impianti per far passare l'acqua in immobili diversi da quelli per cui fu richiesta, ovvero per destinarla ad usi diversi da quello per cui ottenne la concessione.

Art. 4°

Gli utenti non potranno reclamare alcun rimborso od indennità qualora, per guasti o rotture, per ostruzioni, per lavori di riparazione, o di nuovi

impianti, per bisogno di pubblici servizi o per qualsiasi altra causa, fossero privati temporaneamente, in tutto od in parte, dell'uso dell'acqua.

Art. 5°

L'Amministrazione comunale viene esonerata dal concessionario da qualsiasi responsabilità, verso di lui o verso terzi, per danni che potessero derivare, nell'interno della proprietà privata, da fughe di acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

Capitolo 2°

Usi dell'acqua

Art. 6°

E' consentita la derivazione di acqua dal pubblico acquedotto, salvo il disposto con l'art. 1°, per le case private, gli stabilimenti pubblici e gli Istituti pubblici di beneficenza, sempre quando l'acqua debba servire al solo uso domestico.

Pertanto è vietato assolutamente all'utente di servirsi dell'acqua concessagli per altri usi, come ad esempio per lavaggio di automobili e carrozze, per innaffiamento di cortili, per irrigazione di aiuole e giardini, per uso di industrie, ecc.

Art. 7°

Sono considerati come stabilimenti pubblici tutte le amministrazioni ed enti morali dipendenti dallo stato, dalla Provincia e dal Comune.

Sono considerati Istituti Pubblici di beneficenza gli Enti morali che hanno per fine la beneficenza e che sono soggetti alla vigilanza e tutela dello Stato a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 8°

Sono anche consentite concessioni di acqua per uso industriale limitatamente però ai seguenti esercizi: acquafrescai, bar, caffè, ristoranti, alberghi, collegi, istituti, bagni pubblici e fabbricazione di ghiaccio e simili.

Per altri usi industriali possono anche accordarsi utenze per il solo periodo dell'anno nel quale vi è sufficiente disponibilità di acqua, in modo che tali utenze non abbiano a turbare comunque la distribuzione per uso domestico. Resta pertanto stabilito che dette concessioni sono accordate con espressa menzione che esse possono essere in qualunque tempo sospese od anche sopresse senza altro diritto da parte dell'utente che quello della restituzione del rateo per l'acqua pagata e non ancora consumata, tenuto conto delle eventuali eccedenze.

Art. 9°

E' facoltà del Sindaco di concedere la installazione di bocche d'incendio alle condizioni, oltre quelle di cui agli articoli seguenti, che riterrà caso per caso di stabilire.

Le spese occorrenti per i relativi lavori sono a totale carico del concessionario.

Art. 10°

Le bocche d'incendio devono avere un diametro non inferiore a mm. 40 ed il passo uguale a quello degli apparecchi usati dai pompieri comunali.

Ogni bocca d'incendio sarà sempre piombata, all'atto della sua installazione, con suggelli del Comune.

Il concessionario può infrangere i suggelli soltanto in caso d'incendio, facendone immediatamente denuncia al Sindaco.

Art. 11°

In caso d'incendio, il concessionario di una bocca d'incendio ha l'obbligo di mettere subito la bocca di sua spettanza a disposizione dei pompieri, qualora questi ne facessero richiesta.

Art. 12°

Il concessionario di bocche d'incendio è responsabile dei guasti che comunque abbiano a verificarsi agli apparecchi e suggelli delle bocche stesse, nonché delle eventuali perdite d'acqua.

Capitolo 3°

Domande per concessioni d'acqua

Art. 13°

Per ottenere la concessione d'acqua, è necessario farne domanda al Sindaco mediante apposito modulo a stampa, che sarà fornito gratuitamente, a semplice richiesta, dall'ufficio idrico del Comune.

Art. 14°

La domanda di concessione per le case private deve essere di regola fatta dal proprietario del fabbricato in cui trovasi la casa; ma può essere fatta anche dall'inquilino o fittuario.

Per gli stabilimenti pubblici, la domanda deve essere fatta dal Capo dell'Amministrazione che ha l'obbligo di provvedere all'utenza di acqua.

Per gli Istituti pubblici di beneficenza, la domanda deve essere fatta dal Presidente della Commissione amministrativa.

Art. 15°

Alla domanda di concessione deve essere unito lo schizzo della distribuzione interna ed il numero e la ubicazione dei rubinetti di erogazione, tenendo presente che non è consentito l'impianto di più di 4 rubinetti, da servire esclusivamente per i bisogni domestici, e precisamente per l'uso della cucina, del lavabo, della stanza da bagno e della latrina.

Capitolo 4°

Sistema di distribuzione, concessioni minime – eccedenze - prezzi

Art. 16°

La distribuzione dell'acqua viene effettuata , a giudizio insindacabile del Sindaco, con uno dei seguenti sistemi:

- a) Contatore meccanico;
- b) Rubinetto idrometrico;
- c) Sistema misto.

Il Sindaco ha la facoltà, in ogni tempo, di ordinare all'utente l'esecuzione, a proprie spese, di tutte le modifiche e trasformazioni all'impianto di erogazione, rese necessarie da un più regolare funzionamento del servizio.

Art. 17°

I minimi di consumo giornaliero di acqua da concedersi per ogni abbonamento sono obbligatoriamente stabiliti come segue:

Col sistema del rubinetto idrometrico, un quantitativo non inferiore a litri 300, da erogarsi ad afflusso costante nelle 24 ore. Con tale sistema possono accordarsi concessioni anche per un quantitativo di litri 500.

Col sistema del contatore un minimo di consumo giornaliero da litri 300 a 500 per concessioni ad uso domestico, a scelta dell'utente e con uno scarto non inferiore a 100 litri.

Per le industrie, di cui all'art. 8, il quantitativo minimo sarà stabilito caso per caso dalla Giunta Comunale.

Art. 18°

Per i consumi minimi, di cui al precedente articolo, sono stabiliti i seguenti prezzi:

Per gli Istituti pubblici di beneficenza £. 5.50 per mc.

Per gli stabilimenti pubblici, per le case private £.22 e per le industrie, di cui all'art. 8 £. 33 il mc.

Per le bocche d'incendio, dev'essere corrisposto un canone trimestrale di £. 300 per ogni bocca.

Art. 19°

L'utente ha l'obbligo di pagare integralmente il canone dovuto per il consumo minimo di acqua, a norma del contratto di abbonamento, quant'anche non usufruisse effettivamente di tutto il quantitativo.

Art. 20°

Per concessioni d'acqua ad uso domestico con somministrazione a contatore, riscontrandosi un maggior consumo sul quantitativo minimo stabilito col contratto di abbonamento, l'utente è tenuto a pagare tale maggiore consumo in ragione di £ 33 il mc. sempre quando il consumo totale effettivo non ecceda il limite di tolleranza di litri 600 e nel qual caso il maggior consumo, sul quantitativo minimo contrattuale, sarà pagato a £. 49.50 al mc.

Per le concessioni ad uso industriale riscontrandosi un maggior consumo sul quantitativo minimo contrattuale l'utente è tenuto a pagare tale maggiore consumo in ragione di £. 44 il mc. sempre quando il consumo totale effettivo non ecceda i seguenti limiti di tolleranza, nel qual caso il

maggior consumo sul quantitativo minimo contrattuale sarà pagato a €. 66 il metro cubo:

- a) Per impegno minimo di €. 500 consumo totale di tolleranza fino a l. 1000;
- b) Per impegno minimo di l. 1000 consumo totale di tolleranza fino a l. 1500;
- c) Per impegno minimo di l. 2000 consumo totale di tolleranza fino a l. 2500;
- d) Per un impegno minimo di l. 3000 consumo totale di tolleranza fino a l. 3375;
- e) Per un impegno minimo di l. 4000 consumo totale di tolleranza fino l. 4250;
- f) Per impegno minimo di l. 5000 consumo totale di tolleranza fino a l. 5157;
- g) Per impegno minimo di l. 6000 consumo totale di tolleranza fino a l. 6094.

Verificandosi, per più di un semestre, un maggior consumo superiore ai limiti di tolleranza, è in facoltà del Sindaco di diffidare l'utente a limitare il consumo d'acqua, ovvero, qualora fosse ritenuto necessario nell'interesse del servizio, di revocare senz'altro la concessione.

Art. 21°

Per le constatazioni di cui al precedente articolo, un Agente dell'Amministrazione Comunale sarà incaricato, ogni trimestre, e precisamente nei mesi di luglio, ottobre, gennaio ed aprile, di procedere alla lettura dei contatori presso tutti gli utenti che ne usufruiscono.

Le eccedenze sui consumi minimi saranno conteggiate e pagate a semestre, e cioè il 28 febbraio ed il 28 agosto.

Capitolo 5°

Durata della concessione; obblighi del concessionario

Art. 22°

Le concessioni d'acqua sono normalmente accordate con decorrenza dal 28 agosto, 28 novembre, 28 febbraio e 28 maggio, ed hanno sempre la durata di un anno a partire dal 28 agosto, data in cui si verificano cambiamenti di abitazioni secondo le consuetudini locali.

Verificandosi una nuova concessione in epoca diversa, se ne farà menzione nella polizza di abbonamento e sarà calcolato il rateo del canone per i giorni che decorrono dalla data in cui si inizia la somministrazione a quella più prossima fra le decorrenze trimestrali innanzi cennate.

Art. 23°

E' considerato come anno intero, agli effetti della durata del contratto, di cui all'articolo prece dente, il periodo che decorre dalla firma della polizza di abbonamento al 28 agosto successivo.

Nel caso però che la polizza di abbonamento venga firmata nel periodo tra il 28 maggio ed il 28 agosto avrà inizio da quest'ultima data.

Art. 24°

In mancanza di disdetta sia da parte dell'utente che del Comune, il contratto di abbonamento s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno.

La disdetta deve essere fatta per iscritto non più tardi del 28 giugno; quella dell'utente sarà consegnata all'Ufficio idrico del Comune; che ne rilascerà ricevuta; quella del Comune o sarà fatta recapitare al domicilio dell'utente a

mezzo raccomandata, ovvero sarà notificata all'utente stesso, nei modi previsti dalla legge, a mezzo del messo comunale.

E' però in facoltà del Sindaco di revocare in qualunque tempo la concessione, oltre che nei casi di infrazione al presente regolamento, anche quando avesse fondati sospetti di distrazioni di acqua non consentibili.

E' anche in facoltà del Sindaco di togliere l'acqua in qualunque tempo a quegli utenti che per la ubicazione della loro abitazione o per altre ragioni non potessero essere sottoposti a facile vigilanza, ed in ogni caso è in facoltà del Sindaco di togliere o limitare la concessione tutte le volte in cui insindacalmente lo crede necessario nell'interesse del pubblico servizio.

Capitolo 6°

Contratto di abbonamento

Art. 25°

Il contratto di abbonamento viene fatto con polizza in doppio originale, firmata dal Sindaco e dall'abbonato, prima che si provveda alla somministrazione dell'acqua.

Nella polizza sono riportate le principali condizioni dell'abbonamento, come la quantità d'acqua concessa giornalmente, l'uso cui la stessa deve servire ed il prezzo di vendita, nonché la dichiarazione dell'abbonato di essere a conoscenza di tutte le norme previste nel presente regolamento.

All'atto della sottoscrizione, l'abbonato è tenuto a versare le spese per tassa di bollo ed altro cui il contratto va soggetto a norma delle leggi fiscali in vigore.

Per gli effetti legali del contratto, il domicilio dell'abbonato sarà obbligatoriamente eletto in Benevento, nella casa per la quale venne fatta la concessione.

Art. 26°

L'utente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni del presente regolamento, nonché le eventuali successive modificazioni, che, per il buon andamento tecnico ed amministrativo del pubblico servizio, per la regolarità del servizio stesso, potranno essere, di volta in volta, apportate al regolamento con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 27°

Gli utenti sono responsabili di qualsiasi danno prodotto da chicchessia alle condutture ed agli apparecchi del Comune che si trovano nelle proprietà private, o comunque causato da negligenza, imperizia od altra causa non dipendente da naturale deperimento per lungo uso.

Art. 28°

E' obbligo dell'utente di consentire agli Agenti dell'Amministrazione Comunale, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il libero accesso nella propria abitazione in tutte le ore del giorno, per eventuali verifiche agli apparecchi ed alle condutture che si trovano nell'interno dell'abitazione, nonché per apportare quelle limitazioni che potranno essere ritenute necessarie.

Capitolo 7°

Emissione e consegna bollette – pagamenti – multe - reclami

Art. 29°

Gli importi dovuti dagli utenti (importo consumo acqua, diritti accessori, importo acque reflue, spese consegna bolletta, interventi a pagamento e relative IVA) saranno calcolati ogni tre mesi sulla base delle ultime tariffe approvate dall'Ente competente: nei mesi di marzo e settembre per gli acconti relativi ai minimi contrattuali previsti dall'art. 19 e nei mesi di giugno e dicembre per il saldo semestrale dei consumi effettivi con scadenza rispettivamente nei mesi di aprile, ottobre, luglio e gennaio. Gli importi dovuti saranno comunicati agli utenti per mezzo di fatture con allegato bollettino prestampato per il pagamento; le fatture saranno recapitate direttamente all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'utente per mezzo di Imprese e Cooperative specializzate o mediante il Servizio Postale. La data di inizio e di fine della consegna delle bollette - fatture sarà comunicata agli utenti attraverso idonei canali informativi, l'utente che non ricevesse la bolletta-fattura entro la data di scadenza potrà ritirarla presso gli uffici della Beneventana Servizi entro un mese dalla data di scadenza prevista; la bolletta-fattura ritirata presso gli uffici avrà una data di scadenza posticipata di 15 giorni a partire dal giorno del ritiro.

Le spese sostenute per la consegna a domicilio delle bollette-fatture saranno addebitate direttamente all'utente. La bolletta, oltre agli importi dovuti per il periodo di riferimento, conterrà l'indicazione delle somme relative alle fatture emesse e che risultano non pagate.

Il pagamento degli importi dovuti per il periodo di riferimento dovrà essere effettuato presso gli Uffici Postali tramite il bollettino allegato alla fattura; gli importi inferiori alle 4.000 (quattromila) lire potranno essere pagati direttamente al concessionario. E' ammesso il pagamento tramite banca per banche convenzionate con il concessionario.

Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire entro e non oltre la data di scadenza indicata sul bollettino postale. L'utente che ritardi oltre il termine di scadenza il pagamento delle somme dovute sarà assoggettato ad una mora pari al 4% dell'importo delle somme stesse.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del saldo semestrale, se l'utente non ha ancora provveduto al pagamento delle somme dovute, sarà inserito nella lista degli utenti morosi a carico dei quali saranno avviate le procedure descritte nell'art. 30.

I reclami e le contestazioni relative agli importi ed ai consumi fatturati potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di scadenza indicata sul bollettino postale.

Art. 30°

Nei confronti degli utenti inseriti nella lista dei morosi prevista dall'art. 29 sarà avviato il recupero diretto a domicilio del credito a mezzo di incaricati della Beneventana Servizi; agli utenti morosi sarà consegnata una comunicazione nella quale saranno indicate le somme dovute e non pagate, la mora relativa, il costo della consegna e del recupero crediti di £. 10.000 (diecimila) per ogni bolletta non pagata e l'iva relativa. Il recupero diretto a domicilio sarà effettuato in 90 giorni, trascorsi i quali, agli utenti che non avranno ancora pagato le somme dovute, sarà inviata comunicazione, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di avvenuta disdetta del contratto per

morosità. L'utente disdetto per morosità potrà ottenere nuovamente la fornitura d'acqua dopo aver soddisfatto integralmente il suo debito ed aver pagato le spese necessarie per la chiusura del vecchio contratto e la stipula del nuovo.

Una volta esperite tutte le procedure sopra descritte gli utenti morosi saranno privati dell'uso dell'acqua; nel caso in cui fosse impossibile la chiusura dell'acqua sarà avviato il recupero coattivo del credito.

Capitolo 8°

Risoluzione del contratto

Art. 31°

Il contratto di abbonamento può essere risolto, prima del termine stabilito, su domanda dell'utente, nei soli casi di trasferimento di residenza e cambio di abitazione.

Nel primo caso (trasferimento di residenza) l'utente ha diritto al rimborso del rateo di canone, dal giorno successivo del trasferimento.

Nel secondo caso (cambio di abitazione) il pagamento effettuato per la vecchia abitazione conserva la sua efficacia anche di fronte al nuovo contratto, nel quale sarà fatta menzione degli estremi della bolletta dimostrativa dell'avvenuto pagamento del canone trimestrale in corso.

Art. 32°

Nel caso che il fabbricato, oggetto della concessione, passi in qualunque modo ad altro proprietario, questi assumerà verso l'Amministrazione Comunale gli stessi obblighi del cessato proprietario e sarà tenuto a controfirmare il precedente contratto.

TITOLO 2°

Lavori di impianto

Capitolo 1°

Conduttura di presa; di diramazione; di scarichi

Art. 33°

I lavori inerenti alla presa ed alla conduttura di diramazione dell'acqua dalla rete stradale fino al misuratore, compresi gli accessori indicate dalle buone regole d'arte, debbono essere eseguiti esclusivamente dall'ufficio idrico del Comune a spese dell'utente.

La scelta del tracciato di tutta la diramazione, fino al contatore, è riservata esclusivamente all'ufficio idrico del Comune.

La parte di esso impianto che verrà a trovarsi entro la sede stradale rimane di proprietà del Comune.

Art. 34°

A partire dalla chiave modulata o dal contatore, l'utente può valersi di chi meglio riterrà per l'esecuzione delle opere di diramazione interna; queste però devono avere i diametri e gli spessori assegnati dall'ufficio Comunale, al quale è riservato il collaudo di tutti i lavori eseguiti dall'utente e la facoltà di ordinare la demolizione di quelle opere che non rispondessero alle prescrizioni dell'arte ed alle norme tecniche che regolano il servizio della distribuzione.

Tale opere possono essere eseguite anche dall'ufficio Comunale, qualora ne sia fatta richiesta con la domanda di utenza da presentarsi a norma dell'art. 13.

Art. 35°

L'Ufficio Comunale, in base ai lavori che sono richiesti con la domanda di utenza, fa il preventivo della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori stessi, giusta la tariffa di cui all'art. 42, ed invita il richiedente a depositare l'importo alla Tesoreria Comunale.

La quietanza di tale deposito deve essere poscia esibita al detto ufficio, il quale, dopo aver preso nota della data e del numero di essa, provvederà all'esecuzione dei richiesti lavori.

Art. 36°

E' obbligo assoluto dell'utente di immettere tutte le acque di scarico dell'acquedotto, opportunamente canalizzate, nelle fogne stradali.

Art. 37°

I contatori e i rubinetti idrometrici saranno forniti dal Comune e situati in prossimità ai punti di derivazione della colonna montante.

Le spese di manutenzione dei detti apparecchi vengono fatte dal Comune a carico dell'utente.

Ove le speciali condizioni d'impianto lo richiedano, occorre che il contatore sia salvaguardato da una speciale cassetta che sarà fornite pure dal Comune a spese dell'utente.

Le eventuali spese per verifiche dei contatori sono a carico degli utenti.

Art. 38°

Eseguiti i lavori di cui all'art. 35 la Beneventana Servizi SpA ne calcolerà l'importo in base al materiale ed alla mano d'opera occorsa, secondo la tariffa dei prezzi stabilita dalla Commissione, di cui all'art. 42.

La spesa corrispondente al costo dei lavori, di cui sarà rilasciata fattura all'utente sarà prelevata dal deposito fatto dall'utente stesso, ai sensi dell'art. 35, e versata al tesoriere comunale.

Nel caso che il deposito risulti insufficiente, l'utente è tenuto a versare subito la differenza; nel caso contrario, sarà restituita all'utente stesso la rimanenza.

Art. 39°

(modificato con Delibera di Giunta Municipale n° 3825 del 30 novembre 1990)

~~L'utente ha facoltà di richiedere in locazione oppure di acquistare il contatore fornitogli dal Comune; in questo ultimo caso sarà tenuto a versare la tariffa stabilita dalla stessa Commissione, di cui all'art. 42.~~

Le diramazioni trasversali per concessioni idriche, dalle condutture principali, sono effettuate direttamente ad esclusiva spesa dell'utente richiedente, su tracciato indicato dal servizio acquedotto.

Del pari, autorizzazioni, concessioni o servitù per attraversamenti di proprietà private e stradali dovranno essere richieste ai rispettivi proprietari (privati e/o Enti) direttamente dagli interessati. Il relativo titolo dovrà essere allegato alla istanza di allacciamento.

La fornitura e la posa in opera delle condotte, dei pezzi speciali e dell'apparecchio di misura saranno eseguite direttamente dal Comune, previo rimborso anticipato forfetario a fondo perduto da parte dell'utente del costo dell'impianto, apparecchio di misura compreso, determinato in base all'apposita tariffa prevista dall'art. 42 del regolamento così come modificato nel presente atto con l'aumento del 10% per spese di Amministrazione.

Art. 40°

(modificato con Delibera di Giunta Municipale n° 3825 del 30 novembre 1990)

~~Prima della somministrazione dell'acqua l'utente è tenuto a versare anticipatamente la quota trimestrale per manutenzione del contatore e la quota di locazione dello stesso, quando non ne sia divenuto proprietario, a norma dell'art. precedente nella misura che sarà stabilita di anno in anno dalla Commissione, di cui all'art. 42.~~

Accertata la possibilità della concessione, il Comune rappresenta al richiedente la specifica della spesa occorrente; tale spesa consiste in:

Rimborso forfetario a fondo perduto del costo della diramazione, contatore compreso, così come previsto dall'art. 39;

Diritti di allaccio £. 5.000 per uso potabile e £. 10.000 per uso industriale o diverso;

Diritti e spese di contratto e di IVA per quanto previsto ai punti a- e b-.

Art. 41°

Le spese per le eventuali modificazioni alle diramazioni, in conseguenza di opere eseguite da terzi, saranno a completo carico dell'utente.

I relativi lavori saranno eseguiti dall'Ufficio Comunale con le stesse norme stabilite col presente regolamento per i lavori di primo impianto.

Art. 42°

(modificato con Delibera di Giunta Municipale n° 3825 del 30 novembre 1990)

~~La tariffa dei prezzi per il conteggio della mano d'opera e fornitura di materiali relativi agli impianti, che l'ufficio comunale esegue per conto degli utenti, viene formata da una speciale Commissione composta dal direttore~~

~~dell'Ufficio Tecnico Comunale dall'ing. Capo del Genio Civile e da un utente scelto, fra i tecnici, dal Prefetto della Provincia.~~

~~Detta Commissione si riunirà ordinariamente nel mese di giugno di ogni anno per l'aggiornamento della tariffa, ma potrà anche essere convocata, in ogni tempo, dal Sindaco qualora si verificassero, nel corso dell'anno, notevoli variazioni nei prezzi elementari della tariffa stessa.~~

La tariffa dei prezzi per il conteggio della mano d'opera e fornitura di materiali relativi agli impianti, che l'ufficio comunale esegue per conto degli utenti, viene aggiornata, con motivata relazione tecnico-economica, dal Responsabile del Servizio Acquedotto ogni volta che si verificassero, nel corso dell'anno, notevoli variazioni dei prezzi di mercato, ed è adottata con delibera di Giunta Municipale.

Capitolo 2°

Manutenzione delle condutture - verifiche

Art. 43°

Alla manutenzione delle diramazioni private è tenuto a provvedere l'utente a sue spese, rimanendovi l'Amministrazione comunale del tutto estranea.

Art. 44°

L'utente potrà esigere che il rubinetto idrometrico od il contatore sia assoggettata ad una nuova regolare verifica, dopo quella effettuata prima della sua installazione.

Le spese per tale operazione sono fissate in £. 30 da pagarsi dall'utente, solo nel caso in cui il guasto non fosse riscontrato.

E' ammessa una tolleranza non eccedente il 10% in più o in meno sulle indicazioni del contatore.

Art. 45°

Nel caso che il contatore, alla verifica trimestrale, sia trovato fermo o difettoso, l'eccedenza relativa al trimestre in corso, sarà computata in base al consumo verificatosi nel corrispondente trimestre dell'anno precedente.

Se la concessione fosse recente, il consumo sarà calcolato in base al consumo medio nel trimestre di concessione in condizioni analoghe.

TITOLO 3°

Contravvenzioni e penalità

Art. 46°

Nel caso i rubinetti di erogazione fossero destinati ad usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, sarà applicata a carico dell'utente una penalità di £. 2000.

Art. 47°

Qualora gli scarichi dei rubinetti di erogazione non siano sistemati nel modo prescritto dall'art. 36, sarà applicata a carico dell'utente una penalità di £. 500.

Art. 48°

Qualora venissero trovati manomessi i sigilli apposti agli apparecchi di misura o di limitazione, sarà senz'altro sospesa per giorni 2 o la fornitura dell'acqua, salvo il diritto di sperimentare ogni altra azione di legge.

Art. 49°

Senza pregiudizio dell'azione penale e di quella civile per danni, ogni altra contravvenzione al presente regolamento, sarà punita con una multa di £. 1000.

TITOLO 4°

Disposizioni generali e transitorie

Art. 50°

Il servizio di distribuzione dell'acqua derivante dal pubblico acquedotto è gestito in economia dall'Amministrazione Comunale in base al presente regolamento, il quale entra in vigore con il 1° ottobre 1925, tranne per le disposizioni riguardanti le concessioni minime di acqua, il prezzo delle stesse e delle eccedenze, le quote di noleggio e manutenzione dei contatori, le quali avranno decorrenza dal 28 novembre successivo.

Art. 51°

Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Sindaco, a norma del presente regolamento, non sono soggetti ad approvazione superiore purché essi siano contenuti nelle facoltà e nei limiti previsti dal regolamento stesso.

Art. 52°

Il Sindaco disimpegna le attribuzioni demandategli dal presente regolamento a mezzo del personale addetto all'ufficio idrico del Comune, che è posto alla diretta sua dipendenza.

Art. 53°

Per qualsiasi reclamo per guasti, interruzioni ecc., relativo all'andamento del servizio di distribuzione dell'acqua, deve essere fatto per iscritto e presentato all'ufficio idrico del Comune.

I reclami fatti a voce o per telefono potranno essere egualmente presi in considerazione, ma senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 54°

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.